

Allegato 3 (modello di candidatura)

**PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI NEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**

Al Segretario Generale
della Camera di Commercio I. A. A.
del GRAN SASSO D'ITALIA

cciaa@cameragransasso.legalmail.it

OGGETTO: Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia – Designazione rappresentante liberi professionisti.

Il/La sottoscritto/a

Cognome.....Nome.....
nato/a a.....Provincia.....
in data..... residente ac.a.p.....
in via/piazza..... numero.....
codice fiscale.....
recapito telefonico.....e-mail.....
PEC.....
In qualità di Presidente dell'Ordine - Collegio professionale.....
.....

PROPONE

1. la propria candidatura in rappresentanza dell'Ordine - Collegio professionale soprarichiamato al seggio del Consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia in rappresentanza dei liberi professionisti ai sensi dell'art.10 comma 6 della Legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 219/2016.

in alternativa

2. la candidatura del/della sig. _____

Data _____ Firma (*) _____

(*) dichiarazione sottoscritta digitalmente (o con firma autografa inviata unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità).

N.B.: si informa che, ai fini della nomina a consigliere camerale, non devono sussistere le cause di ineleggibilità alla carica e/o di incompatibilità con la medesima di cui all'art. 13 della Legge n. 580/1993 e smi sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, il testo integrale della norma:

Art. 13 Legge n. 580/1993
(Requisiti per la nomina e cause ostative)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
 - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.